#104 01 2024

tributo

approfondimento
in materia di
fiscalità e diritto tributario

- Il metodo Pasquali
- Il reddito di impresa: principi generali di determinazione e cenni sui soggetti IAS e OIC adopter
- La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sugli studi di settore. Un'anticipazione sull'uso dell'intelligenza artificiale in materia tributaria?
- Riforma del processo tributario: sintesi delle novità
- La parziale riforma del processo tributario - La nuova tutela cautelare tributaria e le impugnazioni
- Notifiche a mezzo PEC in caso di casella piena. Il notificante ha il dovere del rinnovo della notificazione al domicilio fisico. Esso va effettuato in tempi ragionevoli
- La prova nell'accertamento sintetico e la sua valutazione in ambito processuale
- Non può essere compreso tra i redditi da fabbricato quello derivante dalla locazione di un immobile stipulata da soggetto non proprietario, né titolare di altro diritto reale sul bene
- La Corte di Cassazione non convince sulla tassazione del 100% degli utili percepiti extra bilancio dai soci

#104.202

Rivista Il tributo
Direttore responsabile - **Luca Mariotti**
Redazione - Via dei della Robbia 54 -50132 Firenze tel. 055.572521

Registrazione Tribunale di Firenze del 23/09/2021 - N. 6150

Per inviare i vostri articoli visitateci a www.iltributo.it o scrivete a: **redazione@iltributo.it**

I contenuti e i pareri espressi negli articoli sono da considerare opinioni personali degli autori che non impegnano pertanto l'editore o la direzione.

Iscriviti subito alla NOSTRA NEWSLETTER,
per ricevere le nostre *news*

Collegati su www.iltributo.it o compila qui di seguito:

Il sottoscritto .....
professione ..... Via .....
Città ..... C.A.P. .....
Tel. ..... E-Mail .....

CHIEDE DI RICEVERE **DEL TUTTO GRATUITAMENTE:**

- la Newsletter periodica de iltributo.it

data ..... Firma .....

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 196 del 30.06.2003.
I dati forniti vengono registrati in appositi registri, predisposti su supporto cartaceo e/o elettronico dall'Associazione Culturale ILTRIBUTO con sede in Via dei Della Robbia, 54 a Firenze che ne è anche responsabile per il trattamento.
Per dati si intendono quelli forniti al momento della richiesta di invio della rivista online e le successive modifiche e/o integrazioni fornite da parte dell'utente. In conformità con l'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei volontariamente forniti all'Associazione suddetta saranno trattati, da parte dell' Associazione Culturale ILTRIBUTO, adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Lei potra` in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Associazione ilTRIBUTO Via dei Della Robbia, 54 Firenze, o inviando un fax al numero 055.5002282.
In conseguenza di quanto scritto sopra, all'atto della presente, si dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui l'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

data ..... Firma .....

Scopri i nostri abbonamenti

Pacchetto "Premium"

TUTTI GLI **11 NUMERI DELLA RIVISTA "ILTRIBUTO"** E GLI ARRETRATI IN CHIARO DA LEGGERE ONLINE O SCARICARE SU QUALSIASI DISPOSITIVO

LE **20 ORE ANNUALI DELLA NOSTRA FORMAZIONE ACCREDITATA** PER DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI - **10 WEBINAR DI DUE ORE CIASCUNO**

ACCESSO CON **FUNZIONE DI RICERCA AL DATABASE DI TUTTI I NOSTRI CONTENUTI** DAL SETTEMBRE 2014 AD OGGI (SENTENZE E RELATIVI COMMENTI DELLE NEWS, ARTICOLI DELLA RIVISTA, GIURISPRUDENZA COMMENTATA)

LA NOSTRA **NEWSLETTER QUINDICINALE** VIA MAIL, CON COLLEGAMENTI ALLE ULTIME NEWS, ALL'ULTIMA RIVISTA E TUTTE LE OFFERTE PER GLI ABBONATI

VAI ALL'OFFERTA

annuale €100,00

O

mensile €9,90

+IVA 4%

il tributo

Informazione tributaria online

SOMMARIO

#104 01.2024

Il metodo Pasquali 02

di Luca Mariotti

Approfondimento

Il reddito di impresa: principi generali di determinazione - in particolare la competenza temporale - e cenni sui soggetti IAS e OIC adopter 05

di Paolo Comuzzi

La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sugli studi di settore. Un'anticipazione sull'uso dell'intelligenza artificiale in materia tributaria? 18

di Luciano Sorgato

Riforma del processo tributario: sintesi delle novità 22

di Luca Mariotti

La parziale riforma del processo tributario - La nuova tutela cautelare tributaria e le impugnazioni 34

di Maurizio Villani

SOMMARIO

#104 01.2024

Giurisprudenza - Commento

Corte di Cassazione

Notifiche a mezzo PEC in caso di casella piena. Il notificante ha il dovere del rinnovo della notificazione al domicilio fisico. Esso va effettuato in tempi ragionevoli 43

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2024

commento di Luca Mariotti

La prova nell'accertamento sintetico e la sua valutazione in ambito processuale 49

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1411 del 15 gennaio 2024 e Sentenza n. 238 del 4 gennaio 2024

commento di Massimo Floridia

Non può essere compreso tra i redditi da fabbricato quello derivante dalla locazione di un immobile stipulata da soggetto non proprietario, né titolare di altro diritto reale sul bene 54

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 36488 del 29 dicembre 2023

commento di Patrizia Covello

La Corte di Cassazione non convince sulla tassazione del 100% degli utili percepiti extra bilancio dai soci 57

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 35892 del 22 dicembre 2023

commento di Luciano Sorgato

Giurisprudenza dalle news

Recentissime dal sito 66

Links alla Giurisprudenza Commentata su iltributo.it

a cura della Redazione

Giurisprudenza - Fonti

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2024 68

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1411 del 15 gennaio 2024 73

Corte di Cassazione, Sentenza n. 238 del 4 gennaio 2024 77

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 36488 del 29 dicembre 2023 82

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 35892 del 22 dicembre 2023 85

Il Punto

Il metodo Pasquali

di - Luca Mariotti

Nell'edizione 2024 della serie TV "I delitti del BarLume", ispirata ai romanzi del toscano Marco Malvaldi, c'è una storia nella storia. Quella del neo sindaco del paese di Pineta, Pasquali, che investe i denari del Comune in spericolati acquisti di sconosciute criptovalute vedendone il valore azzerarsi. Il disperato primo cittadino si confida con l'amico questore Tassoni, reduce addirittura da una esperienza come capo della Polizia e una breve permanenza alla testa del Ministero dell'Interno: questi lo tranquillizza e suggerisce di recuperare i fondi perduti con una campagna di multe, sanzioni fiscali, ricalcolo di tributi e simili. Viene multato chi attraversa fuori dalle strisce, chi non fa perfettamente la raccolta differenziata, chi ha pagato regolarmente l'occupazione di suolo pubblico che viene tuttavia rideterminata con effetto retroattivo…. In questo grottesco progetto i due vengono aiutati da un giovane poliziotto, Cioni, che per rispetto e deferenza nei confronti delle autorità, si impegna a trafugare i documenti che provano gli investimenti sbagliati del sindaco, finiti nel giallo vero della storia a causa di un delitto.

Di tale simpatica metafora della realtà della nostra pubblica amministrazione colpiscono due elementi principali. Il primo è il fatto che gli errori, anche gravi al limite del grossolano, di chi ci amministra vengono coperti e ripianati a scapito delle tasche dei malcapitati cittadini. Il secondo è la solidarietà (nel caso specifico dovremmo dire la connivenza) tra vari rappresentanti e/o semplici dipendenti delle istituzioni per i quali tale prelievo risulta normale al punto di proteggersi e coalizzarsi l'un l'altro.

La mattina successiva mi reco in commissione tributaria (ovvero, come si chiama adesso, CGT) e vedo i membri del collegio giudicante darsi amabilmente del tu con i funzionari dell'Agenzia delle Entrate e dei vari Enti pubblici a chiara dimostrazione della terzietà del giudice. Sento poi un relatore riferire di una causa di cui non ha capito assolutamente nulla. Relatore che non ha neppure letto una perizia di parte depositata un mese prima. C'è un funzionario AdE che sostiene in udienza il valore confessorio della dichiarazione dei redditi. Udienza che alla fine va benissimo, peccato per la sentenza negativa che omette del tutto di considerare gli aspetti realmente rilevanti del ricorso e che assegna al confronto avvenuto in aula (si chiama udienza per questo…) un punto di arrivo decisamente contrastante con

gli esiti di esso.

Ed allora capisco che Pineta non è solo un luogo della fantasia.

È ormai evidente a tutti che la pubblica amministrazione sia diventata nel suo complesso un potere odioso ed inviso ai cittadini, quando dovrebbe invece assolvere ad una funzione di servizio. Non basta avvertire chi inneggia a "Fleximan" sui *social* della possibile apologia di reato se gli apologi sono decine di migliaia di persone, tutte capacissime di intendere la differenza di finalità tra un Autovelox posizionato in prossimità di una scuola ed uno messo invece in una via a quattro corsie senza passaggi pedonali.

È chiaro purtroppo che la gran parte dei rapporti pubblico-privato sono ormai basati sulla acquisizione di denaro, di cui le casse di qualunque ente hanno un disperato bisogno. Ed il denaro inquina, corrompe per sua natura quando non è guidato dai criteri di imparzialità, di buona fede, di rispetto della legge. Quando tutto si riduce alle "Entrate" ed alla "Riscossione", insomma.

D'altro canto dal lato delle "uscite" tutto è concesso. I palazzi della giustizia tributaria sono delle città fantasma dove in cinque piani finanche esageratamente riscaldati lavorano due persone con le altre in remoto, collegamenti permettendo. Gli Uffici prendono appuntamenti in prossimità ed oltre la scadenza degli atti impositivi, senza alcuna possibilità di anticipare i tempi per un minimo confronto. Si ha insomma l'impressione di una macchina pubblica sfuggita ormai ad ogni controllo. Controllo che a ben vedere dovrebbe essere appannaggio della sfera politica, ma anche qui va fatta forse più di una riflessione.

L'autore del "BarLume" ed io apparteniamo ad una Regione che ha registrato in chiusura di 2023 un buco nei conti della sanità di 400 milioni di euro. C'è qualche responsabile? Qualcuno che deve rifondere i danni alla collettività? Neppure per idea. Con una Legge Regionale del 28 dicembre 2023 si è semplicemente alzata di molto l'addizionale regionale IRPEF per il 2024 a carico di tutti i cittadini della regione. Che pagheranno gli errori dei propri amministratori fin dalla busta paga di gennaio.

Il metodo Pasquali, insomma, pare essere infallibile….

Scopri i nostri abbonamenti

Pacchetto "Rivista"

TUTTI GLI **11 NUMERI DELLA RIVISTA "ILTRIBUTO"** E GLI ARRETRATI IN CHIARO DA LEGGERE ONLINE O SCARICARE SU QUALSIASI DISPOSITIVO

INCLUDE LA NOSTRA **NEWSLETTER QUINDICINALE** VIA MAIL, CON COLLEGAMENTI ALLE ULTIME NEWS, ALL'ULTIMA RIVISTA E TUTTE LE OFFERTE PER GLI ABBONATI

VAI ALL'OFFERTA

annuale €40,00 +IVA 4%

il tributo

Informazione tributaria online

Il reddito di impresa: principi generali di determinazione (in particolare la competenza temporale) e cenni sui soggetti IAS e OIC adopter.

di - Paolo Comuzzi
Dottore Commercialista

In questo breve scritto ci occupiamo dei principi generali che portano alla determinazione del reddito di impresa e quindi ignoriamo le norme specifiche che trattano singoli oneri (si pensi ai compensi al CDA) o singoli proventi (si pensi ai dividendi).

Il tema oggetto di approfondimento

Cosa non vediamo

In questo documento non ci occupiamo di quale reddito debba essere definito come reddito di impresa (ovvero non prendiamo in considerazione la norma di cui all'articolo 55 del TUIR titolata in modo esplicito Redditi di impresa[1]) ma parliamo solo di come lo stesso debba essere determinato e precisamente parliamo ***dei principi generali di determinazione del reddito stesso.*** Ci rendiamo conto che ormai l'applicazione dei principi generali appare limitato ai soggetti che non sono OIC e IAS adopter ma è ovvio che prima di pensare a questi specifici soggetti è necessario capire in dettaglio proprio i principi generali che regolano la materia e quindi cominciamo a dare conto delle norme che dobbiamo prendere in considerazione nell'ambito di questo scritto.

1 Questa norma definisce quale reddito sia qualificabile come reddito di impresa (ricordiamo che i redditi sono inclusi in categorie determinate ovvero reddito fondiario – capitale - lavoro dipendente – lavoro autonomo - diversi). Ricordiamo anche che lo schema di azione per un corretto esame delle tematiche fiscali è sempre: a) inquadramento del provento (in quale delle categorie citate in precedenza deve essere incluso?); b) determinazione del reddito (come si determina il reddito che insorge a seguito del provento? Al lordo [reddito di capitale] o tenendo costo dei costi [lavoro autonomo]?); c) come si tassa il reddito (ie ritenuta alla fonte – dichiarazione). Eseguire i tre passaggi in modo corretto è fondamentale (teniamo presente che l'ultimo passaggio prevede l'esame del d.P.R.600/1973 e non del TUIR). Ovviamente sbagliare la impostazione concettuale del lavoro significa avere una sola certezza che è quella di non raggiungere una conclusione corretta con il rischio magari di non tassare un provento perché guardando il solo DPR 600/1973 non si trova la norma di tassazione (e si ignora che in questo caso scatta subito il principio generale della dichiarazione).

Le norme da considerare (norme di interesse)

Le norme centrali che dobbiamo prendere in considerazione nella nostra lezione sono pertanto le seguenti:

L'articolo 109 del TUIR (norme generali sui componenti del reddito di impresa[2]);

L'articolo 110 del TUIR (norme generali sulle valutazioni e sul concetto di costo fiscale del bene elemento questo da cui poi sorgono elementi di costo come gli ammortamenti[3]).

In questa sede non prendiamo mai in considerazione le norme specifiche che vanno a incidere sulla deduzione di determinati oneri (si pensi alle spese telefoniche, alle auto, alle spese qualificate come spese di rappresentanza, ai compensi degli amministratori, ai costi per lavoro dipendente, agli ammortamenti) o sulla tassazione di determinati proventi ma, questo il punto, andiamo a dare conto solo dei principi generali che devono essere esaminati per raggiungere una conoscenza di come si debba determinare il reddito di impresa.

Stabilito cosa deve essere preso in considerazione si rende necessario fare qualche specifica su cosa non deve essere esaminato per evitare confusioni.

Le norme da non considerare (norme non di interesse)

Siccome dobbiamo occuparci dei principi generali non è la norma fiscale specifica che ci interessa (ie la norma sulle remunerazioni degli amministratori[4]) ma è solo il principio di carattere generale che dobbiamo prendere in considerazione e questo è il frutto delle due norme che abbiamo citato in precedenza (articolo 109 e 110 del TUIR) e anche di una terza norma (articolo 83 del TUIR) che andiamo a prendere in considerazione nel seguito del presente scritto per descrivere gli effetti della stessa e quindi fare alcune considerazioni generali.

Considerazioni generali in merito alla determinazione del reddito di impresa

Una premessa

Prima di entrare nel dettaglio delle norme citate non possiamo esimerci dal porre in evidenza una norma, forse trascurata ma certamente importante, ovvero l'articolo 83 del TUIR il quale indica con grande chiarezza che il reddito è determinato apportando all'utile o alla perdita che risulta dal conto economico le variazioni in aumento o in diminuzione che risultano dalla applicazione delle norme (specifiche e qui non trattate) previste dal TUIR. Di conseguenza possiamo dire che la redazione di un conto economico è sempre un elemento essenziale per giungere alla determinazione corretta (almeno sul piano formale) del reddito di impresa[5] e possiamo affermare anche che la assenza di questo documento inficia certamente la procedura di determinazione del reddito di periodo. Questo tema del conto economico è noto anche come principio della derivazione (o dipendenza rovesciata) e in molti casi si è cercato di incidere sullo stesso per ovviare

2 Come indica Maurizio Leo è questa la norma che al comma (1) e (2) riprende i fondamentali del principio di competenza temporale.

3 La trattazione specifica di questa norma viene lasciata ad un secondo contributo.

4 Che prevede anche il principio di cassa.

5 Si pensi ad operazioni straordinarie in cui una o più società coinvolte "scompaiono" prima di avere redatto il conto economico dell'esercizio ma dopo che questo si è concluso (ie fusione chiusa al 31.1.2024 di una società con esercizio al 31.12 e quindi che ha chiuso l'esercizio 2023 ma non ha approvato il bilancio); in questo caso la società che procede (ie la incorporante) redige un conto economico della incorporata allo scopo di consentire una corretta determinazione del risultato fiscale della stessa.

a qualche inconveniente e vedremo poi come detto principio funzioni in modo sostanzialmente diverso per i soggetti OIC e IAS adopter per i quali l'articolo 83 del TUIR ha fornito uno specifico indirizzo applicativo. Per ora restiamo sui principi generali che sono evidenziati dall'articolo 109 del TUIR e quindi fermiamoci ad una lettura della norma in se stessa. Dobbiamo dire che il problema della competenza temporale si pone in ragione di quanto viene indicato nell'articolo 76 del TUIR ovvero il fatto che l'IRES è dovuta per "singolo" periodo di imposta (e ad ogni periodo di imposta corrisponde una obbligazione tributaria autonoma). La dottrina[6] è molto chiara sul punto ed afferma, senza tema di smentita, che da questo postulato insorge la necessità di individuare un periodo di competenza e questo deve essere preciso e non equivoco e del periodo di competenza si occupa proprio l'articolo 109 del TUIR che andiamo a esaminare nel seguito dopo un piccolo cenno storico.

Un cenno storico

L'articolo 74 del DPR 597/1973 (che precede il TUIR e che deriva dalla legge delega 825/1972) stabiliva sempre la regola della competenza temporale (primo comma della norma) in forma sostanzialmente identica rispetto a quanto previsto nella norma vigente (articolo 109 del TUIR). Il principio aveva grande importanza (vedasi quanto indica il Ministero nel documento 9/572 del 1978 in cui viene scritto che *"…l'articolo 74 detta precisi criteri per la deducibilità dei costi e degli oneri ai fini della determinazione del reddito di impresa. Tali costi hanno rilevanza fiscale nell'esercizio di competenza, salvo che la loro esistenza non sia ancora certa o il loro ammontare non sia ancora determinabile in modo oggettivo nel qual caso sono imputati al reddito del periodo di imposta in cui si manifestano tali condizioni …"*). Ben prima del TUIR si ponevano tematiche di valutazione del periodo di competenza basti pensare che la Amministrazione ha dovuto pronunciarsi in merito ai costi connessi all'acquisto di merce mediante contratto estimatorio (RM 9/1205 del 1978) ed alle perdite per oscillazione cambi in conseguenza del mancato pagamento di un debito alla scadenza contrattuale (RM 9/260 del 1979). Anche il legame tra iscrizione in bilancio e il concorso alla formazione del redditi con inserimento del provento nella dichiarazione dei redditi non è un evento nuovo se consideriamo che nel pronunciarsi in materia di contributi e contabilizzazione degli stessi l'Amministrazione Finanziaria ebbe a stabilire che *"… è pertanto evidente che la conclusione contenuta nella risoluzione 9/606 non consente la possibilità di differire, ai soli fini fiscali, mediante una variazione in diminuzione in sede di dichiarazione l'imputazione dei contributi di cui trattasi ad un esercizio successivo o comunque diverso da quello al quale risultano essere stati correttamente imputati ai fini civilistici …"* (RM 9/862 del 1979). Le incertezze poi sulla competenza (e forse qualche confusione) sono certamente presenti anche in sede ministeriale e qui basti considerare la RM 9/272 del 1980 che bene identifica un determinato onere (è una sopravvenienza passiva) ma poi è ambigua quando parla del criterio della deduzione ovvero se per intero nell'esercizio in cui la stessa viene sostenuta in ragione dell'accordo siglato o guardando ad un tempo più lungo (quasi che l'onere descritto nel documento di prassi fosse da considerare come un onere pluriennale). Se teniamo conto di quanto sopra è del tutto ovvio che non siamo in presenza di un elemento semplice e che parlare della competenza significa parlare

6 AAVV, Manuale del reddito di impresa, Torino, 2023

certamente di un argomento non sempre trattato in modo univoco e pertanto è molto importante guardare in dettaglio quanto prevede l'articolo 109 del TUIR.

L'articolo 109 del TUIR

La competenza (109 primo comma)

Prima di entrare nel merito della norma fiscale diciamo che il principio della competenza viene stabilito nella norma civile (precisamente nell'articolo 2423 bis comma 1 del Codice Civile) e competenza significa che *"… i costi ed i ricavi debbano essere iscritti nel bilancio d'esercizio in cui si determina economicamente la loro realizzazione a prescindere dalla manifestazione finanziaria …"*[7] . Il principio ovviamente è valido anche per la Amministrazione Finanziaria e quindi procediamo nel nostro esame. La norma del TUIR va sezionata "comma per comma" e le prime parole che la stessa utilizza (al primo comma) sono le seguenti *"… i ricavi, le spese … per i quali le precedenti norme della presente sezione non dispongano diversamente concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza …".* Esaminando la norma nella sua letteralità si nota subito che la stessa stabilisce un principio di carattere generale ovvero il principio della competenza temporale che si applica sempre salvo che non esista una norma specifica che deroga allo stesso che è fondamentale nella determinazione del reddito di impresa. Secondo la dottrina il principio della competenza temporale implica *"… una valutazione temporale secondo la quale gli elementi del reddito assumono rilievo nell'esercizio in cui vengono a maturazione oppure quando si perfeziona il relativo rapporto giuridico …"*[8]. In sostanza il primo comma dell'articolo 109 stabilisce il principio chiaro ed innegabile che si riassume nel dire che a guidare il concorso di ricavi e spese alla formazione del reddito è il principio della competenza[9] e non quello della cassa. Il principio della cassa resta applicabile solo quando esistono norme specifiche che lo indicano come un principio da applicare (ie dividendi – compensi amministratori) e quindi è una eccezione della regola generale. Quindi la norma (rectius regola) generale è quella della competenza (con una espressione generale ed una determinazione specifica che vedremo) e la eccezione è la regola della cassa. Va precisato che la regola della competenza temporale appare sostanzialmente inderogabile (fermo restando il tema della correzione degli errori contabili) anche se la sua violazione ha conseguenze meno rilevanti di quelle che erano previste anni addietro con la sostanziale indeducibilità del costo portato a conto economico fuori competenza.

La deroga alla competenza ovvero gli altri elementi (109 primo comma)

Proseguendo nel sezionamento della norma si nota che la stessa (sempre al primo comma) stabilisce che per i ricavi e spese di cui al termine dell'esercizio non sia ancora certa la esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare il concorso alla formazione del reddito viene rinviato a tale esercizio (ovvero l'esercizio in cui dette condizioni sussistono). Con questa affermazione la norma fornisce una

7 In questo senso Irrera, Bilancio, Milano, 2022

8 In questo senso Fantozzi – Paparella, Lezioni di diritto tributario della impresa, Padova, 2014.

9 Competenza si declina in due aspetti: a) competenza temporale (quindi non cassa) e 2) competenza economica (ovvero i costi devono seguire i ricavi di periodo).

Continua con un abbonamento....

Pacchetto "Banca dati"
€50+IVA 4%
ANNUALE

Pacchetto "Rivista"
€40+IVA 4%
ANNUALE

Pacchetto "Formazione"
€80+IVA 4%
ANNUALE

SCEGLI L'OFFERTA CHE PREFERISCI PER ACCEDERE ALLA NOSTRA INFORMAZIONE TRIBUTARIA

GLI ABBONAMENTI ANNUALI TI DANNO ACCESSO A:

- TUTTI GLI **11 NUMERI DELLA RIVISTA "ILTRIBUTO"** E GLI ARRETRATI IN CHIARO DA LEGGERE ONLINE O SCARICARE SU QUALSIASI DISPOSITIVO
- LE **20 ORE ANNUALI DELLA NOSTRA FORMAZIONE ACCREDITATA** PER DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI - **10 WEBINAR DI DUE ORE CIASCUNO**
- ACCESSO CON **FUNZIONE DI RICERCA AL DATABASE DI TUTTI I NOSTRI CONTENUTI** DAL SETTEMBRE 2014 AD OGGI (SENTENZE E RELATIVI COMMENTI DELLE NEWS, ARTICOLI DELLA RIVISTA, GIURISPRUDENZA COMMENTATA)

SEMPRE INCLUSA LA NOSTRA **NEWSLETTER QUINDICINALE** VIA MAIL, CON COLLEGAMENTI ALLE ULTIME NEWS, ALL'ULTIMA RIVISTA E TUTTE LE OFFERTE PER GLI ABBONATI

Pacchetto "Premium"
€100+IVA 4%
ANNUALE

SCOPRI DI PIU'

il tributo
Informazione tributaria online